

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2008 —
Inter-Ikea/UAMI — Waibel (idea)**

(Causa T-112/06) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo idea — Marchi comunitari e nazionali figurativi e nominativi anteriori IKEA — Causa di nullità relativa — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 51/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inter-Ikea Systems BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Gulliksson e J. Olsson, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Walter Waibel (Dingolfing, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione 10 febbraio 2006 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 80/2005-1) relativa ad un procedimento di nullità tra Inter-Ikea Systems BV e il sig. Walter Waibel

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Inter-Ikea Systems BV è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute da Walter Waibel nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007
— Vodafone España e Vodafone Group/Commissione**

(Causa T-109/06) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2002/21/CE — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Art. 7 della direttiva 2002/21 — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricivibilità»)

(2008/C 51/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Vodafone España, SA (Madrid, Spagna) e Vodafone Group plc (Newbury, Berkshire, Regno Unito) (rappresentanti: J. Flynn, QC, E. McKnight e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione contenuta nella comunicazione della Commissione 30 gennaio 2006, indirizzata alla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Vodafone España, SA e la Vodafone Group plc supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006.